

## Art. 5 – Destinatari

1. Sono associati al Fondo:

- a) i dipendenti, esclusi quelli con qualifica dirigenziale, delle imprese cui si applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti l'accordo istitutivo, interconfederale 11 febbraio 1999, i quali presentino domanda di associazione;
- b) i dipendenti delle imprese, aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del suddetto accordo, per le quali non sia previsto un fondo pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata all'impresa, ove stabilito da delibere, regolamenti o accordi specifici, i quali presentino domanda di associazione;
- c) i dipendenti, esclusi quelli con qualifica dirigenziale, dei soggetti sottoscrittori la fonte istitutiva del Fondo e delle società ed enti costituiti, partecipati e/o promossi dai soggetti medesimi ove stabilito da delibere, regolamenti o accordi specifici, i quali presentino domanda di associazione;
- d) i dipendenti delle imprese di cui al presente comma che aderiscono al Fondo a seguito di conferimento, del solo trattamento di fine rapporto di lavoro (di seguito, "TFR"), ai sensi dell'art.8, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, "Decreto").

2. Conservano la qualità di associati al Fondo i pensionati diretti che percepiscono il trattamento pensionistico da parte del Fondo.

3. L'adesione al Fondo è consentita, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, ai soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori associati.